

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI SPECIALIZZATI EX D.LGS. 114/1998

TRA

La ASL n° 8 di Cagliari, con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca n. 1. c.f. e p. iva 02261430926, all'uopo rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott.ssa Savina Ortu, nata a Bauladu (OR) il 31.01.1960,

E

La Ditta/Società P.& D. S.r.l., con sede legale in Monserrato Via Brasile 14, codice fiscale 03611770920, Partita IVA 03611770920, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari al n. 284702, il cui esercizio commerciale denominato "BioCelia", è ubicato in Quartu S. Elena Viale Colombo 163

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2011, istituito presso la Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

1

mfp

Art. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta/Società P.& D. S.r.l. si impegna a :

- a garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08/06/2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- a garantire la fruibilità dei buoni mensili (All. 2), autorizzati e rilasciati da U.O. Cure Primarie della ASL a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei provvedimenti regionali: D.RAS N. 36167/4 del 10.10.2001, ai sensi del D.M. N. 279/2001 e D.G.R. N. 26/15 del 06.05.2008 e Piano Sanitario Regionale 2006/2008, nonché delle ulteriori disposizioni definite da questa ASL

Vedi linee guida allegate alla presente convenzione.

- provvedere alla consegna alla ASL di residenza dell'assistito, entro il giorno 10 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASL, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DATI

La Ditta/Società P.& D. S.r.l. assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

4.1. La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data di stipula della stessa.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2 e 4.3, la Ditta/Società P.& D. S.r.l. ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo di raccomandata AR, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che la ASL 8 di Cagliari possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta/Società dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Cagliari.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.


Letto, confermato e sottoscritto .

Selargius, li 29.10.2015

Per la ASL di Cagliari
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Savina Ortu

per la Ditta/Società
Il Legale rappresentante

P&D S.r.l.
Via Brasile, 14
09042 Monserrato
P. IVA 03611770920
Cell. 3482540134




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1339 DEL 9 NOV. 2015

~~IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

 ASL Cagliari
DIPARTIMENTO DEL FARMACO
IL DIRETTORE
PAOLO SANNA
Matr. 37140

Il presente allegato è com-
posto di n° 4 (quattro) fogli.

mfp

4